


ISPRA

 Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. n. 14297 /T-A 11 01 APR. 2009

Assessorato Agricoltura e Foreste	
Area Organizzativa Omogenea	
Protocollo Informativo	
★	01 APP /1114 ★
Prot.	33022
Classifica	

 Alla Regione Siciliana
 Assessorato Agricoltura e Foreste
 Dipartimento Interventi Strutturali
 Servizio XI - Faunistico Venatorio ed Ambientale
 Unità Operativa n° 56 Attività Venatoria
 C.A. Dott. Spatafora
 VIALE REGIONE SICILIANA 2675
 90145 PALERMO PA
 FAX: 091/7072831
 e-mail: agri1uo244ofs@regione.sicilia.it

Oggetto: Calendario venatorio per la stagione 2009/2010.

Responsabile dell'istruttoria: P. A. Valter Trocchi (Tel. 051/6512205 - Fax: 051/796628 - e-mail: valter.trocchi@infs.it)

In riferimento alla richiesta inoltrata da codesto Assessorato con nota prot. n. 26811 del 17.3.09, si comunica quanto segue.

Tra i vari argomenti delegati dallo Stato alle Regioni, siano esse a statuto speciale od ordinario, vi è anche la gestione faunistico-venatoria. Tale autonomia si estrinseca nei limiti delle tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla Legge n. 157/92 e rimasti di pertinenza statale; si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia), della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza, evitando, per quanto possibile, riferimenti specifici a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Di seguito vengono quindi formulate valutazioni articolate sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto appaiono meritevoli di un approfondimento ulteriore da parte di codesta Amministrazione; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata.

Anticipazione del prelievo - Questo Istituto è del parere che un'anticipazione del prelievo possa essere consentita solo qualora una specie, in base allo stato di conservazione delle popolazioni locali, ma anche in base a considerazioni che tengono conto della fenologia della riproduzione e/o della migrazione, sia in grado di tollerare una forte pressione venatoria già all'inizio di settembre. In questo momento dell'anno, infatti, l'attività venatoria risulta scarsamente diversificata e quindi potenzialmente più impattante sulle poche specie teoricamente ammissibili, a differenza di quanto avviene nel periodo normale del prelievo.

Nel caso di specie ornitiche migratrici, un'eventuale anticipazione della caccia potrebbe essere compatibile con le esigenze di conservazione della fauna selvatica solo a condizione che non incida negativamente sui contingenti che nidificano in Italia. Per valutare tale incidenza occorre considerare per ciascuna specie sia l'entità delle popolazioni che si riproducono a livello locale, sia la fenologia con cui si manifesta la migrazione autunnale delle specie in questione. Inoltre, occorre tener presente la fenologia della riproduzione, ed in particolare i periodi sensibili indicati dalla Commissione Europea per



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

consentire una corretta applicazione dell'art. 7, comma 4 della direttiva n. 79/409/CEE (si veda a riguardo il documento Key Concept (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm). In base alle considerazioni sopra espresse e ai dati attualmente disponibili, si ritiene che un prelievo anticipato (dal 5 settembre 2009) a carico della tortora (*Streptopelia turtur*), possa essere consentito in relazione alla consistenza delle popolazioni nidificanti a livello locale, all'esistenza di flussi migratori consistenti già a partire dalla fine di agosto. Va inoltre rilevato che questa specie già in settembre abbandona il territorio italiano e pertanto può essere cacciata solo per un breve periodo nella stagione di caccia indicata dal comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157/92. La caccia dovrebbe comunque essere consentita per non più di 4-5 mezza giornate e senza l'impiego del cane. Lo stato di conservazione e la tendenza demografica recente delle popolazioni nidificanti di merlo (*Turdus merula*) in Sicilia sono tali da ritenere accettabile l'anticipazione del prelievo secondo le stesse modalità suggerite per la tortora. Nel caso del colombaccio (*Columba palumbus*) il passaggio dei soggetti in migrazione autunnale comincia a divenire rilevante in termini quantitativi solo a partire dalla fine di settembre, pertanto un eventuale prelievo anticipato inciderebbe pressoché esclusivamente sulle popolazioni nidificanti in regione che, peraltro, sono attualmente in una fase di espansione; pertanto la scelta di attuare il prelievo anticipato (in ogni caso con le stesse modalità suggerite per la tortora ed il merlo) dovrebbe tenere conto dell'obiettivo che si vuole raggiungere a livello locale per favorire una ulteriore e più rapida espansione della componente nidificante di questa specie.

Per quanto riguarda la quaglia (*Coturnix coturnix*), che pure presenta caratteristiche fenologiche simili a quelle della tortora per quanto concerne la migrazione post-riproduttiva, occorre evidenziare come questa specie sia caratterizzata da uno stato di conservazione sfavorevole a livello europeo ed è ormai da anni in evidente regresso, per tale ragione e a prescindere dalla condizione della specie in Sicilia, questo Istituto non ne ritiene ammissibile l'anticipazione del prelievo, anche per favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati della stagione riproduttiva (che può prolungarsi sino alla seconda decade di settembre), i quali diversamente, risulterebbero più vulnerabili.

Nel caso del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), considerato che dati sperimentali raccolti direttamente da questo Istituto confermano che la specie in Sicilia termina precocemente la stagione riproduttiva in relazione all'inizio del periodo di siccità estiva, si ritiene possibile prevedere un'anticipazione del prelievo al 5 settembre nelle stesse giornate previste per l'anticipazione della caccia agli uccelli migratori sopra menzionati.

Periodi di caccia - Per la beccaccia (*Scolopax rusticola*) si suggerisce una chiusura anticipata della stagione venatoria al 31 dicembre, in relazione non solo al precario stato di conservazione delle popolazioni europee di questa specie, ma anche in considerazione della maggiore vulnerabilità che contraddistingue questo Scolopacide nella seconda metà dell'inverno. Questa misura risponde all'esigenza di tutelare la specie nelle fasi iniziali della migrazione prenuziale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea (si veda a riguardo il documento Key Concept precedentemente citato). D'altra parte occorre considerare che le popolazioni di questa specie sono di norma fedeli ai siti di svernamento, per cui un prelievo protratto, a lungo termine, rischia di comprometterne le stesse possibilità di sfruttamento negli anni futuri. Inoltre, misure di limitazione della caccia in questo periodo critico sono state auspicate per la Francia dall'*Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage*, che ha intrapreso da anni approfondite indagini sulla beccaccia, riscontrando di recente trend demografici preoccupanti.

Specie cacciabili - La possibilità di esercitare la caccia al fagiano (*Phasianus colchicus*), sia pure nelle sole aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, favorisce la pratica delle immissioni a fini venatori. Tale circostanza andrebbe evitata sia per prevenire l'eventuale introduzione della specie



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

nell'isola, anche alla luce di quanto prescritto dal DPR n. 357/97, art.12, come modificato dal DPR n. 120/2003, sia per prevenire la possibile diffusione di gravi patologie comuni alla coturnice e l'eventuale competizione interspecifica.

Come già previsto da codesta Amministrazione nel corso di precedenti calendari venatori, la moretta (*Aythya fuligula*) dovrebbe essere esclusa dall'elenco delle specie cacciabili in ragione della e della somiglianza con la moretta tabaccata (*Aythya nyroca*), specie di prioritario interesse conservazionistico, e della limitatezza dei contingenti svernanti in Sicilia. A questo riguardo si rimanda alle osservazioni contenute nel paragrafo successivo relativo alle limitazioni per la caccia agli uccelli acquatici.

Modalità di prelievo della lepre italiana - Si ricorda come questo Istituto ebbe ad esprimere il proprio parere favorevole in merito all'inserimento della lepre italiana tra le specie cacciabili in Sicilia (provvedimento in seguito formalizzato con DPCM del 7.5.2003 pubblicato nella G.U.R.I. Serie Generale n. 152 del 3.7.2003), nella consapevolezza che le popolazioni siciliane di lepre italiana, caratterizzate da uno status migliore di quelle presenti nell'Italia continentale, avevano anche potuto beneficiare di un periodo di cinque anni di sospensione del prelievo. Tale approccio è apparso possibile ritenendo che il prelievo della specie potesse essere effettivamente autorizzato e pianificato, nei singoli ambiti di gestione, seguendo criteri particolarmente prudenziali che la condizione di questa specie endemica minacciata impongono. In occasione dell'analogo parere espresso da questo Istituto sulla proposta di calendario venatorio 2005/06 (lettera n. 4404/T-111 del 1.7.2005) si è, quindi, prospettata una regolamentazione del prelievo tale da consentire di avviare nel tempo una prassi gestionale fondata su elementi di conoscenza oggettivi. Dal testo del provvedimento in esame non si evince un approccio di tale natura ed, anzi, si constata che, per il terzo anno consecutivo verrebbe consentito l'abbattimento di due esemplari nella stagione ad ogni singolo cacciatore, ovvero il doppio di quanto avallato da questo Istituto in via eccezionale per la stagione 2005-2006 (a condizione che si raccogliessero contestualmente una serie di informazioni di tipo biologico ed ecologico indispensabili per la prosecuzione del prelievo). Stante la regolamentazione proposta, a parere di questo Istituto non sussistono le condizioni per avallare una prosecuzione del prelievo venatorio sulla lepre italiana in Sicilia. Naturalmente, tale orientamento prescinde da considerazioni di merito prospettata anticipazione del prelievo, sia pure di pochi giorni.

Modalità di prelievo del coniglio selvatico - Il coniglio selvatico raccoglie un forte interesse venatorio, specialmente in Sicilia, ma riceve una insufficiente attenzione sotto il profilo gestionale.

La gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di coniglio selvatico deve in primo luogo tenere nella debita considerazione la potenziale dannosità della specie nei confronti delle colture. Essa deve pertanto assecondare le esigenze a livello locale, potendo variare sensibilmente le condizioni demografiche delle popolazioni nel tempo. Le principali misure adottabili sono:

- monitoraggio delle popolazioni (censimento, raccolta di indici di abbondanza relativa, controllo dei carnieri annuali, verifiche sanitarie ecc.);
- pianificazione delle densità di popolazione ammissibili localmente;
- realizzazione eventuale di aree circoscritte di tutela, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli nei territori circostanti;
- adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale;
- prevenzione dei danni colturali mediante misure dirette e indirette;
- eventuale controllo delle popolazioni anche con l'uso del furetto;
- eventuale miglioramento dell'*habitat* attraverso la costruzione di garenne artificiali (cumuli di rocce, tronchi, rami e terreno, idonei per lo scavo delle tane) e coltivazioni a perdere;
- esclusione del ripopolamento con esemplari allevati;
- eventuale ricostituzione di popolazioni in aree idonee e compatibili, per mezzo di esemplari di cattura.

Particolare importanza riveste la pianificazione del prelievo. Non vi sono procedure ben precise al riguardo per cui il prelievo dovrebbe risultare più o meno intenso sulla base dei camieri realizzati negli ultimi anni in relazione:

- all'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva (permette di valutare se i prelievi realizzati nella stagione venatoria precedente hanno raggiunto gli obiettivi prefissati);
- all'evoluzione, da un anno all'altro, dell'indice di abbondanza pre-caccia (indicativo del successo riproduttivo della popolazione);
- all'evoluzione attesa degli effettivi all'inizio della stagione riproduttiva seguente, tenendo conto dei rischi di danneggiamento dopo la chiusura della stagione venatoria.

Gli eventi catastrofici (Mixomatosi, M.E.V., avversità climatiche, ecc.) debbono ugualmente essere presi in considerazione, fino ad indurre un'eventuale sospensione del prelievo venatorio nei singoli ambiti di gestione o parte di essi (distretti, comuni ecc.).

Limitazione della caccia agli uccelli acquatici per la conservazione delle specie di interesse prioritario - Come si è avuto modo di segnalare in occasione dei pareri espressi in merito alle proposte di calendario relative alle ultime stagioni venatorie (a partire da quella del 2005/2006), il processo di colonizzazione spontanea della Sicilia da parte dell'anatra marmorizzata (*Marmaronetta angustirostris*), attualmente in corso, riveste un carattere di assoluta eccezionalità, considerata la rarità della specie. L'anatra marmorizzata, infatti, compare tra gli uccelli minacciati di estinzione a livello globale e figura nell'Allegato 3 della Convenzione di Berna e nell'Allegato I della Convenzione di Bonn. In Europa è presente una popolazione (localizzata in poche zone umide dell'Andalusia e della regione di Valencia - Spagna) considerata in forte declino e valutata tra le 50 e le 200 coppie. La specie è classificata come SPEC 1 (globalmente minacciata di estinzione); secondo l'indagine di Tucker e Heath (1994), è inserita tra le specie che richiedono particolari misure per la protezione degli habitat ai sensi della direttiva n. 79/409/CEE, è oggetto di un piano d'azione europeo predisposto dall'UE ed è considerata specie prioritaria per l'assegnazione dei finanziamenti LIFE. In Italia sino ad un recente passato è stata osservata in modo irregolare e generalmente con un basso numero di soggetti; a partire dal 1999 si è registrata la comparsa regolare di alcuni individui in corrispondenza di alcune piccole zone umide nel comprensorio di Mazara del Vallo, dove dal 2000 ha iniziato a nidificare con 1-2 coppie quasi ogni anno. Inoltre, a partire dal 2006 la specie ha cominciato a frequentare anche la Sicilia sud occidentale, nidificando a Longarini e forse anche a Vendicari. La circostanza che questo Anatide compaia regolarmente in alcune zone umide siciliane rappresenta un'occasione particolarmente favorevole per contribuire a migliorare lo stato di conservazione di una specie minacciata a livello globale. Per questa ragione il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha dato incarico allo scrivente Istituto di redigere uno specifico piano d'azione nazionale per l'anatra marmorizzata, piano che è stato pubblicato nel 2007 e che è già stato trasmesso a codesta Amministrazione. Tra le varie misure di conservazione che sono state definite nell'ambito del piano d'azione nazionale, e che in parte riprendono le indicazioni contenute nel piano d'azione internazionale redatto dall'Unione Europea, rientrano alcune limitazioni dell'attività venatoria per ridurre il rischio di abbattimento legato alla somiglianza con altre specie cacciabili. In particolare, oltre alla misura di escludere dall'elenco delle specie cacciabili l'alzavola (*Anas crecca*) nell'ambito del comprensorio di Mazara del Vallo e nella Sicilia sud-orientale, nel piano è stata indicata l'opportunità di posticipare l'apertura della caccia agli uccelli acquatici a fine ottobre, in un'area sostanzialmente coincidente con l'ATC TP2 e nelle aree successivamente colonizzate (ATC RG2 e SR2). Inoltre è stata proposta l'apposizione del divieto di caccia in corrispondenza del Lago della Trinità presso Castelvetro, dei pantani di Contrada Pozzillo in comune di Salemi e dei Pantani della Sicilia sud-orientale. Si ritiene che tali misure, se tempestivamente recepite attraverso il provvedimento in esame, potrebbero favorire l'insediamento stabile dell'anatra marmorizzata sul territorio regionale, determinando positive ricadute sullo stato di conservazione della



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

specie in Europa. Inoltre comporterebbero effetti positivi su altre specie di prioritario interesse conservazionistico. L'istituzione dei vincoli di tutela in corrispondenza del Lago della Trinità è una misura di conservazione indicata anche dal piano d'azione nazionale per la moretta tabaccata (*Aythya fuligula*), mentre l'istituzione dei vincoli di tutela in corrispondenza dei Pantani della Sicilia sud-orientale è indicata anche dai piani d'azione nazionali per la moretta tabaccata, per il chiurlottello (*Numenius tenuirostris*) e per il pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*).

Caccia alla migratoria - La scelta effettuata da codesta Amministrazione di consentire un'ampia mobilità dei cacciatori in ambito regionale per l'esercizio della caccia alla migratoria contrasta con l'esigenza di realizzare un più saldo legame del cacciatore al territorio e di fatto vanifica in gran parte le innovazioni introdotte dalla legge n. 157/92 in materia di disciplina dell'attività venatoria. Anche nel caso della caccia alla fauna migratrice, infatti, il coinvolgimento del cacciatore nella gestione dell'ambiente e del patrimonio faunistico deve essere considerato un obiettivo primario e deve essere perseguito attraverso forme di programmazione della mobilità del cacciatore sul territorio, analogamente a quanto previsto per la gestione della fauna stanziale.

La necessità di limitare la mobilità di chi pratica l'esercizio venatorio nei confronti dell'avifauna migratrice appare particolarmente evidente nel caso degli ATC che comprendono le piccole isole circumsiciliane; qui, in corrispondenza dei picchi di migrazione si possono verificare concentrazioni particolarmente elevate di cacciatori, con possibili conseguenze negative.

Forme di caccia - La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, dovrebbe essere limitata a non oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale ed alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Addestramento cani - Nel testo del calendario sarebbe meglio chiarire che le tre settimane previste per l'addestramento dei cani precedono l'apertura generale alla selvaggina stanziale, fissata al 20 settembre. Qualora l'addestramento fosse consentito già tre settimane prima dell'apertura della caccia al coniglio, infatti, si potrebbero determinare ripercussioni negative su diverse specie di fauna selvatica, in

1


ISPRA

 Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

quanto in agosto non tutti i soggetti hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani.

Ulteriori aspetti rilevanti ai fini della pianificazione faunistico-venatoria regionale - Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che, pur non essendo destinate ad avere effetti immediati nella pianificazione faunistico venatoria regionale e nella regolamentazione della caccia attuata attraverso lo strumento del calendario venatorio, nel breve periodo potranno assumere considerevole rilevanza, al punto da richiedere sin da ora un'attenta valutazione.

1. **Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA** - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche (previsto nella bozza di calendario venatorio in esame), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio. Tali obiettivi potranno essere perseguiti più efficacemente prevedendo opportune disposizioni nei prossimi calendari venatori.
2. **Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000** - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non solamente gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali, al fine di prevenire l'insorgenza di problemi che, tra l'altro, potrebbero rappresentare un ostacolo per il regolare svolgimento della stessa attività di caccia.
3. **Limitazioni e divieti di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 e succ. modificazioni inerenti l'attività venatoria nei nelle ZPS** - Si ritiene di dover suggerire l'inserimento nel calendario venatorio regionale in maniera dettagliata delle disposizioni in oggetto, piuttosto che un semplice richiamo allo strumento normativo come previsto dalla bozza in esame.

Mentre si resta disponibili per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Dott. Silvano Tosio)

VT/lr

Rif. Int. 11604/2008